

**Risposta ABI alla
consultazione della Banca d'Italia
sul nuovo schema segnaletico
relativo alle obbligazioni bancarie garantite
(Documento di consultazione sul 17°
aggiornamento della Circolare n. 286
"Istruzioni per la compilazione delle
segnalazioni prudenziali per i soggetti
vigilati" e sul 77° aggiornamento della
Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza
delle istituzioni creditizie e finanziarie.
Schemi di rilevazione e istruzioni per
l'inoltro dei flussi informativi")**

Settembre 2023

Premessa

L'Associazione Bancaria Italiana ringrazia la Banca d'Italia per la possibilità di presentare osservazioni rispetto alla proposta di nuovo schema segnaletico relativo alle obbligazioni bancarie garantite (di seguito, OBG), delineata nel *Documento di consultazione sul 17° aggiornamento della Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati"* e sul *77° aggiornamento della Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi"*.

Si riportano di seguito alcune osservazioni di ordine generale e commenti e richieste di chiarimento su specifiche voci.

A. Osservazioni generali

Lo schema segnaletico proposto prevede la valorizzazione di una serie di voci, tra cui le grandezze rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti di copertura e liquidità, nonché la determinazione dei coefficienti stessi sulla base di tali valori. Al riguardo, si rileva a tratto generale che le esigenze di standardizzazione di uno schema segnaletico predisposto in logica prudenziale e bilancistica determinano delle differenziazioni rispetto alle soluzioni vigenti adottate nei diversi programmi di emissione di OBG nella declinazione dei test regolamentari e le clausole a questi riconducibili, derivanti, tra le altre cose, anche dalle pattuizioni con le agenzie di rating in aggiunta alle previsioni normative. I coefficienti determinati attraverso la segnalazione potrebbero quindi in molti casi mostrare scostamenti rispetto a quelli presenti sulla reportistica dei singoli programmi di emissione, riportante le risultanze dei test regolamentari e contrattuali, calcolate tenendo conto delle relative peculiarità.

Pur nell'impossibilità di intercettare con la segnalazione tutte le caratteristiche, che consentirebbero di replicare in modo preciso il calcolo dei coefficienti di copertura e liquidità effettuato dall'emittente, si ritiene tuttavia utile segnalare nel prosieguo le prassi di mercato o le impostazioni prevalenti rispetto ad alcune delle voci oggetto di segnalazione. Peraltro, un maggiore allineamento delle voci segnaletiche alle prassi ed impostazioni prevalenti potrebbe in alcuni casi influire positivamente sull'onerosità dell'implementazione da parte delle banche, il che appare rilevante anche alla luce del fatto che, come evidenziato dalla stessa Banca d'Italia nell'analisi di impatto che accompagna la proposta in consultazione, la nuova segnalazione richiede un significativo sforzo organizzativo (e tempistiche coerenti, posto anche che altre novità in ambito segnaletico sono in fase di implementazione in questi mesi). Incide peraltro sulla complessità di realizzazione il fatto che nella nuova segnalazione in discorso confluiscono informazioni di natura contabile/amministrativa e altre di carattere gestionale.

B. Osservazioni relative a specifiche voci

Si riportano di seguito osservazioni e richieste di chiarimento su alcune voci e sottovoci, seguendo lo schema della segnalazione.

Requisiti di copertura

Composizione del patrimonio separato

1.1 e 1.2

Con riferimento alle voci segnaletiche 1.1 e 1.2, sarebbe utile chiarire se la richiesta di effettuare la segnalazione delle informazioni "al valore nominale e per il rispettivo debito residuo in linea capitale" valga anche nel caso dei titoli. Si possono infatti verificare casi in cui vengano trasferiti al Veicolo garante, ad esempio, titoli di stato che quotano ben sotto la pari, anche di tipo zero coupon. Tali casi nella prassi di mercato vengono considerati solo per la componente capitale del prezzo di cessione dell'attivo al veicolo al momento del trasferimento.

1.3 e 1.4

Appare necessario chiarire se nelle voci segnaletiche 1.3 e 1.4 vada segnalata:

- la totalità della cassa detenuta dal Veicolo
- la totalità della cassa computabile come idonea e quindi nei limiti della classe di merito della banca depositaria (ad es. per CQS 3 pari all'8% delle OBG esistenti alla data di riferimento), posto che il contesto della voce è quello degli "attivi idonei inclusi nel patrimonio separato".

Si chiede inoltre conferma che nell'ambito del valore nominale vada segnalata la sola componente di cassa riconducibile alla quota capitale e non la cassa originata dal pagamento delle quote di interesse sugli attivi segregati. Si richiede inoltre di chiarire se nelle presenti voci segnaletiche vadano incluse le molteplici tipologie di riserve eventualmente presenti nelle strutture.

1.5 e 1.7

Si richiede di precisare se i finanziamenti che rispondono a tutti i requisiti di idoneità ad eccezione del rispetto del requisito di Loan-to-Value (LTV), per i quali la normativa consente il computo nei test regolamentari previo riproporzionamento, debbano essere inclusi nelle voci segnaletiche in oggetto (in analogia a quanto avviene ordinariamente nella prassi operativa dei test regolamentari).

1.11

Al riguardo, si evidenzia che i vari programmi di emissione utilizzano definizioni e modalità di computo dei crediti in default che differiscono tra loro e possono anche differire dalla definizione di default ex art. 178 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), per cui ai fini dei test regolamentari si utilizzano valori che possono differire dalla definizione indicata nelle istruzioni per la segnalazione.

2.1, 2.2 e 2.5

Con riferimento alle voci in discorso, si chiede conferma che, anche nel caso di titoli quotati su mercati regolamentati emessi da soggetti appartenenti al settore pubblico di cui alle voci 2.1 e 2.2, o da istituzioni finanziarie di cui alla voce 2.5, si debba applicare il principio generale di valorizzazione basato sullo sconto dei

flussi di cassa (*discounted cash flows*) e non la valorizzazione del singolo titolo al prezzo di mercato (dove disponibile e significativo).

Nella prassi operativa, nel caso di titoli di stato quotati sul mercato (es BOT, CTZ) si fa riferimento alla valorizzazione al prezzo di mercato (corso secco).

2.3

Si chiede conferma che in questa voce andrà computata tutta la liquidità detenuta dal Veicolo a fronte dell'ammortamento degli attivi segregati (quota capitale) nei limiti della classe di merito della banca depositaria (ad es. per CQS 3 pari all'8% delle OBG garantite alla data di riferimento) maggiorata (senza limiti) delle eventuali disponibilità di cassa derivante dai pagamenti a titolo di interesse originati dal portafoglio segregato e le eventuali riserve esistenti. Non andrebbe invece inclusa l'eventuale collateralizzazione a favore del Veicolo postata dalla controparte swap se in forma liquida.

2.4

Si segnala la necessità di un chiarimento relativamente al riferimento all'articolo 129 comma 1 CRR. L'articolo 129(1) definisce le tipologie di attività ammissibili ed i limiti che le medesime devono rispettare nella composizione del *cover pool* così da rispettare il principio di copertura richiamato dal comma 3-bis dell'art. 129. L'art 3-bis, richiamando l'art. 15 comma 6 della Direttiva (UE) 2019/2162 appare applicabile al rispetto del principio di copertura nominale (nella normativa nazionale art. 7-undecies, comma 1 lettera a) legge 130/1999, che ai sensi della lettera e) del medesimo articolo esclude la computabilità dei derivati). Non sembrerebbe richiesto né dalla CRR né dalla Direttiva che il principio di massima esposizione verso istituzioni finanziarie richiesto per il principio di copertura nominale debba trovare applicazione in altri eventuali principi di copertura previsti dalla singola giurisdizione. Si propone quindi di rimuovere il richiamo all'art 129(1) CRR per evitare un disallineamento tra il valore richiesto nella segnalazione ed i requisiti regolamentari:

"Nella presente sottovoce devono essere segnalate – al loro costo corrente di sostituzione – le esposizioni nella forma di contratti derivati ~~di cui all'art. 129, par. 1, lett. c), secondo rinvio del Regolamento (UE) 575/2013. Rilevano inoltre rispondenti alle~~ condizioni di ammissibilità stabilite dagli artt. 7-novies e 7-decies della legge 130/1999 ~~– incluso il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 129, paragrafi da 1-bis a 3, del Regolamento (UE) 575/2013~~ - e le relative disposizioni attuative previste dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 1.

2.6 e 2.8

Come per le voci 1.5 e 1.7, si richiede di precisare se i finanziamenti che rispondono a tutti i requisiti di idoneità ad eccezione del rispetto del requisito di Loan-to-Value (LTV), per i quali la normativa consente il computo nei test regolamentari previo riproporzionamento, debbano essere inclusi nelle voci segnaletiche in oggetto (in analogia a quanto avviene ordinariamente nella prassi operativa dei test regolamentari).

2.12 e 2.13

Si prega di confermare che i valori da inserire in tali voci vadano espressi in termini di valore attuale netto anche laddove non siano calcolati in maniera forfettaria ma algoritmica.

Con riferimento alla voce 2.13, sarebbero utili indicazioni su quali possibili voci di costo possono contribuire alla voce "altri costi".

Si segnala infine che i programmi di emissione possono talvolta prevedere diverse modalità di attribuzione dei costi ai fini dei test regolamentari.

Interessi, proventi e costi

5.1

Si evidenzia che, ai fini del calcolo del coefficiente di copertura del valore attuale netto e del coefficiente di copertura degli interessi, in base a quanto negoziato con le agenzie di rating, il calcolo degli interessi può differire dalla modalità richiesta ai fini della segnalazione.

5.2

Si chiede di fornire indicazioni su quali voci di ulteriori proventi possono contribuire a questa voce e di confermare che le eventuali riserve di cassa, costituite nell'ambito dei Programmi in virtù di pattuizioni contrattuali e segregate in ciascun Programma, dove costituiscono fondi utilizzabili per immunizzare il veicolo da taluni profili di rischi gravanti sui pagamenti degli interessi sulle OBG garantite e sulle voci di costo, possano essere incluse in questa voce.

Calcolo dei Coefficienti di Copertura

Coefficiente di Copertura basato sul Valore Nominale

Si ribadisce quanto detto in precedenza in relazione alle modalità di computo differenziate adottate nei vari programmi di emissione con riferimento al computo dei crediti in default (e quindi all'inclusione della componente 1.11 nella quantificazione del numeratore del coefficiente).

Coefficiente di Copertura basato sul Valore Attuale Netto

Al riguardo, si chiede conferma in merito al fatto che le voci 3.3 e 3.4 devono essere sommate alla voce 3.2 (quindi a denominatore), che parrebbe in contrasto con il principio contenuto nell'art. 7-undecies, comma 1 lettera b) della legge 130/1999, che sembrerebbe invece richiedere di sommarle algebricamente al numeratore del coefficiente.

Coefficiente di Copertura degli Interessi

Si chiede conferma altresì che l'interpretazione data al principio contenuto nell'art. 7-undecies, comma 1 punto c) è che le voci 6.2, 6.3 vanno sommate alla voce 6.1 (computandole quindi a denominatore) e non sommate algebricamente al numeratore del coefficiente.

Requisito di liquidità

12.1 e 12.2

Si chiede di confermare che le voci 12.1 e 12.2, inerenti alla riserva di liquidità, andranno compilate esclusivamente nel caso in cui nella sottovoce 11.2 compaia almeno un valore negativo tra tutti quelli segnalati nelle diverse fasce di scadenza.

Altre Informazioni

14.3 e 14.3.1

Con riferimento alle emissioni pianificate nel biennio, si chiede di precisare se le voci 14.3 e 14.3.1 debbano essere compilate limitatamente alle emissioni di mercato o tenendo conto anche delle eventuali emissioni retained (tenendo in considerazione che queste possono rientrare in azioni straordinarie all'interno di specifici scenari contingenti).

14.4

Si chiede conferma che la voce 14.4 si intende riferita solo ad attivi ceduti nell'ambito di integrazioni degli attivi idonei, quindi effettuate in caso di ripristino dei requisiti di copertura. Si propone inoltre di indicare il valore nominale dei crediti (presente sui libri contabili della banca), in luogo del prezzo di cessione che dovrebbe essere reperito appositamente.